



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

107ª Seduta pubblica – Martedì 29 agosto 2023

Deliberazione n. 88

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI ARSIERO E DI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA”.
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA
(Progetto di legge n. 210)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arsiero e di Laghi della provincia di Vicenza*” (deliberazione della Giunta regionale n. 18/DDL del 24 maggio 2023);

PRESO ATTO che nel caso in esame la variazione delle circoscrizioni comunali consiste nella “*aggregazione ad altro di parte di territorio di uno o più comuni*” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25: aggregazione che concerne entrambi i comuni, ovverosia il comune di Arsiero che cede al comune di Laghi il “Lago Grande” con le rispettive aree limitrofe, mentre il comune di Laghi trasferisce al comune di Arsiero le aree boschive denominate “Campoluzzo”.

CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, trovano applicazione gli articoli 5, commi 2 e 3 e l’articolo 6, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, ai sensi dei quali il Consiglio regionale deve pronunciarsi sia sul preliminare giudizio di meritevolezza e, successivamente, su proposta della Giunta regionale, sulla individuazione delle popolazioni interessate;

RILEVATO che nel caso in esame non ricorrono le condizioni esimenti dalla procedura di meritevolezza di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25: ovvero, né la condizione della conformità al programma regionale, né la fattispecie di fusione in esito ad un “percorso qualificato”, vuoi per le specifiche condizioni in cui è maturata la iniziativa di fusione (“*comuni contigui che abbiano approvato con deliberazione assunte all'unanimità dei consiglieri votanti l'iniziativa di fusione*”) vuoi per un pregresso e consolidato percorso di associazionismo dei comuni (“*comuni che sono parte della stessa Unione dei comuni da almeno a tre anni*” ovvero “*comuni che esercitano da almeno 5 anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni*”) e di conseguenza, si ritiene che il

progetto in esame debba essere sottoposto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, previa istruttoria della competente commissione consiliare, al preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale;

RILEVATO che la relazione e documentazione accompagnatoria del progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, propone, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 una valutazione in concreto di assenza di *“popolazione interessata”* da cui consegue, salvo il giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, la proposta di *“proporre al Consiglio regionale di procedere direttamente con legge alla modifica”*; quanto sopra, atteso che la fattispecie in esame rientra nei *“casi particolari”* di cui all'articolo 6, comma 1, non presentando popolazione residente all'interno delle aree oggetto della proposta di riagggregazione, ed è caratterizzata dalla *“mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale”*.

CONSIDERATO che le argomentazioni della Giunta regionale, come sviluppate in sede di istruttoria dalla competente Commissione consiliare, si sostanziano nei presupposti di fatto, come delineati nei documenti e delibere comunali, e di diritto, come interpretati e applicati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su questa tematica, nei termini di seguito rappresentati:

- a) per i presupposti di fatto, si opera riferimento alla attestazione dei Sindaci, vuoi in ordine alla circostanza che nelle aree interessate alla variazione delle circoscrizioni dei comuni non sono presenti elettori residenti, vuoi in ordine alla considerazione che le porzioni del territorio coinvolte dalla variazione circoscrizionale sono inferiori al 10% del territorio comunale e si caratterizzano, trattandosi di territorio prettamente montano, per la totale mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale e di abitazioni;
- b) per i presupposti di diritto, soccorrono le valutazioni della Corte costituzionale e quindi il percorso logico-giudico delle sentenze n. 94/2000, e n. 97/2003, da ultimo approfondito nella recente sentenza n. 214/2019, e che, riflettendo sulla nozione di *“popolazioni interessate”*, dopo aver evidenziato che tale nozione è stata oggetto di interpretazioni diverse a seconda del procedimento di variazione territoriale che veniva concretamente in considerazione, è approdato allo stato ad una elaborazione giurisprudenziale per la quale il disposto dell'articolo 133 della Costituzione non fonda un principio generale per cui la popolazione interessata debba corrispondere a tutti i cittadini residenti del comune coinvolto dalla modifica territoriale poiché *“l'interesse che fonda l'obbligo della consultazioneè riferito direttamente alle popolazioni e non agli enti territoriali”*. *“Ne consegue che si può escludere che l'ambito della consultazione debba, necessariamente, ed in ogni caso, coincidere con la totalità della popolazione dei comuni coinvolti nella variazione.”*. In altri termini, *“la consultazione dell'intera popolazione dei comuni coinvolti non è il principio, ma è l'eventuale risultato di una valutazione degli interessi esistenti nel caso di specie”*, atteso che *“l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione non si riferisce ai comuni quali enti esponenziali di tutti i residenti, né alla totalità dei residenti stessi nei comuni coinvolti dalla variazione, ma appunto alle popolazioni interessate affidando*

perciò, o al legislatore regionale attraverso una legge che detti criteri generali, oppure al competente organo regionale, caso per caso, la delimitazione del perimetro delle popolazioni da consultare nel singolo procedimento di variazione”;

RITENUTO conclusivamente, allo stato, che la ratio dell’articolo 133 secondo comma della Costituzione vada individuata nella *“idea che la "perimetrazione", o delimitazione, dell'ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata o meno da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 214 del 2019)”*, atteso che, a fronte dei diversi casi concreti, il concetto di popolazioni interessate può essere inteso, sia nell’accezione di popolazione direttamente coinvolte nella variazione, in quanto residente sul territorio che ne costituisce oggetto, sia di popolazione interessata solo in via mediata ed indiretta, attese le particolari caratteristiche dell’area oggetto della proposta di variazione;

PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alle rispettive aggregazioni previste nel progetto di legge n. 210 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio comunale di Arsiero n. 9 del 23/02/2023, esecutiva; deliberazione del Consiglio comunale di Laghi n. 3 del 24/02/2023, esecutiva;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità nella seduta del 3 luglio 2023 dal Consiglio delle Autonomie Locali sul progetto di legge n. 210, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, dello Statuto del Veneto;

PRESO ATTO che nella seduta del 12 luglio 2023 la Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare le motivazioni a sostegno del progetto di variazione delle circoscrizioni territoriali mediante riaggregazione ai sindaci dei rispettivi comuni di Arsiero e Laghi;

PRESO ATTO che nella seduta del 26 luglio 2023 la Prima Commissione consiliare ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e dal comma 1 dell’articolo 6, all’esito delle quali è emerso, sulla base degli elementi di fatto acquisiti e alla luce del quadro di riferimento normativo in materia, un insieme, pur non univoco, di elementi che hanno portato la commissione ad addivenire, a maggioranza, alla considerazione che sussistono i richiesti elementi per la espressione di un giudizio di meritevolezza della iniziativa e, in termini univoci, elementi secondo i quali non sussistono le condizioni per dare corso alla indizione ed espletamento di referendum di popolazioni interessate atteso che la fattispecie in esame rientra nei *“casi particolari”* di cui all’articolo 6, comma 1, non presentando popolazione residente all’interno delle aree oggetto della proposta di riaggregazione, ed è caratterizzata dalla *“mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale”*; la Prima Commissione consiliare ha quindi espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il consigliere Silvia Cestaro.

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia CESTARO, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.*

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nell'aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Arsiero e di Laghi in Provincia di Vicenza hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di variazione delle circoscrizioni comunali, trasmettendo i seguenti provvedimenti, aventi il medesimo oggetto (Atto di iniziativa per la variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Arsiero e di Laghi ai sensi della l.r. 24 dicembre 1992, n. 25):

- deliberazione del Consiglio comunale di Arsiero n. 9 del 23/02/2023;*
- deliberazione del Consiglio comunale di Laghi n. 3 del 24/02/2023.*

Le sopra richiamate deliberazioni sono state pubblicate all'albo pretorio on line dei rispettivi Comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio sono pervenute osservazioni da parte di quattro consiglieri del gruppo consiliare Siamo Arsiero.

I Comuni di Arsiero e di Laghi fanno parte dell'Unione montana Alto Astico e sono due realtà confinanti all'interno della Val Posina.

La principale attrazione turistica dell'area è rappresentata dalla presenza di due laghi: il più piccolo ricade in parte sul territorio di Laghi, mentre il lago grande è ubicato interamente sul territorio di Arsiero. I laghetti sono un unicum dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Nel corso degli anni entrambi i Comuni hanno subito un generale spopolamento dovuto al trasferimento delle famiglie in centri abitativi più attrattivi. Le attività economiche presenti nel territorio di Laghi si riducono a poche strutture ricettive e il turismo giornaliero non risulta sufficiente a sostenere le poche attività commerciali presenti.

Potenziare la principale attrazione turistica del territorio, costituita dai due laghetti, darebbe sicuramente impulso all'economia dell'intera vallata con ricadute positive sul turismo e sul ripopolamento del territorio.

Tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo presuppone l'esistenza di una "regia comune", ovvero di una omogeneità di intenti che potrebbe raggiungersi ricomprendendo sotto il solo Comune di Laghi entrambi i laghetti. Si eviterebbero così

sovrapposizioni di competenze e il Comune di Laghi potrebbe continuare, insieme all'Unione montana Alto Astico, la programmazione di interventi finalizzati in primis a impermeabilizzare il lago più grande che subisce periodicamente uno svuotamento per il verificarsi di fenomeni carsici a causa dei quali l'acqua viene inghiottita - da alcune cavità con conseguente riduzione del valore naturalistico della zona. Inoltre, è prevista la creazione di percorsi pedonali, la realizzazione di un chiosco e di un'area da destinare a spiaggia balneabile.

Il predetto intervento comporterebbe un incremento consistente degli arrivi e delle presenze turistiche a vantaggio di tutta la vallata e dunque anche del Comune di Arsiero; quest'ultimo, infatti, già dotato di banche, poste, supermercati, distretto sanitario e servizio emergenze 118, diventerebbe punto di riferimento dei servizi essenziali utili al villeggiante.

L'aggregazione della zona dei laghetti dal Comune di Arsiero al Comune di Laghi sarebbe compensata dall'aggregazione al Comune di Arsiero di un'area boschiva denominata "Campoluzzo", attualmente ricompresa nei confini comunali del Comune di Laghi.

In quest'ottica, lo spostamento dei confini comunali con l'aggregazione di tutto il lago piccolo e del lago grande nel territorio del Comune di Laghi faciliterebbe gli interventi previsti in quanto gli stessi sarebbero promossi e coordinati da un'unica regia.

Il trasferimento territoriale si tradurrebbe pertanto in un'occasione di compartecipazione alle iniziative di incentivazione di sopravvivenza della vallata, di ripopolamento e di valorizzazione dell'ambiente naturale.

Quanto alla individuazione delle "popolazioni interessate" di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, occorre ricordare, in via generale, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2000 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto illegittime le previsioni contenute nei previgenti commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25/1992), il legislatore regionale è intervenuto riscrivendo l'intero articolo, indicando nel Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, l'organo competente ad individuare le popolazioni interessate al referendum consultivo sulle singole proposte di legge di modifica territoriale, individuazione che andrà fatta tenendo conto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dando per acquisito, come indirizzo generale, il principio che "normalmente" per popolazioni interessate s'intende l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione (per ampi riferimenti, si vedano anche, tra le più recenti, Corte Cost. 25 settembre 2019, n. 214 e 21 ottobre 2011, n. 278)

Il legislatore regionale ha tuttavia precisato - anche qui sulla scorta dei principi derivanti dalla giurisprudenza dei giudici di legittimità - che in casi eccezionali si può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione, con riferimento a "casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale" (così, testualmente, la seconda parte del comma 1, del citato articolo 6, della legge regionale 25/1992).

Pertanto, in base all'attuale quadro normativo, è il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a dover individuare, in concreto, tenuto conto della modifica territoriale per la quale si richiede l'intervento legislativo, quale sia la popolazione che deve essere necessariamente sentita, in ossequio al principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate contenuto nell'articolo 133 della Costituzione ed a verificare se ricorrono quei casi "particolari" che portano, ragionevolmente, ad

escludere la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello dell'intera popolazione dei Comuni coinvolti nella modifica territoriale.

Tutto ciò ricordato, occorre evidenziare che il disegno di legge in esame non prevede che l'iter legislativo sia preceduto da alcuna consultazione referendaria, in quanto nello specifico caso che interessa la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi, è stata valutata in concreto, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, l'assenza di una "popolazione interessata" alla modifica territoriale da sentire necessariamente, così da proporre al Consiglio regionale di procedere alla modifica rispettivamente delle aree del Comune di Arsiero da distaccare ed aggregare al Comune di Laghi e delle aree del Comune di Laghi da distaccare e aggregare al Comune di Arsiero senza la necessità di procedere al referendum.

A riguardo e più in particolare, l'attestazione di entrambi i Sindaci relativa al fatto che "le porzioni del territorio coinvolte dalla variazione circoscrizionale sono inferiori al 10% del territorio comunale e si caratterizzano, trattandosi di territorio prettamente montano, per la totale mancanza di infrastrutture, di funzioni territoriali di rilievo e di abitazioni (...)", depone nel senso di riconoscere la ricorrenza dei "casi particolari" cui fa riferimento la già riportata seconda parte del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale n. 25 del 1992, al fine di circoscrivere le "popolazioni interessate" alla consultazione referendaria ai soli residenti delle aree interessate. Tuttavia, la contestuale attestazione dei rispettivi Sindaci afferente alla circostanza che sempre nelle stesse aree interessate alla variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Arsiero e di Laghi non sono presenti elettori residenti, porta a ritenere che la previa consultazione della popolazione interessata dalla variazione delle circoscrizioni comunali, attraverso l'indizione di apposito referendum, non sia necessaria.

Pare utile ricordare, infine, che già in un precedente caso di variazione territoriale la Giunta regionale, anche sulla scorta di un parere (11 ottobre 2004) reso sulla questione dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale dell'epoca, ha ritenuto determinante l'assenza di popolazione residente nelle aree interessate, al fine di proporre al Consiglio regionale la relativa modifica territoriale senza consultare la popolazione del Comune coinvolto.

Si tratta della variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arcole e di Zimella in Provincia di Verona, attuata con la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13.

In quel particolare caso si è proceduto con la modifica di alcune aree di entrambi i Comuni interessati, ma la consultazione referendaria ha riguardato i soli elettori residenti nell'area interessata alla variazione circoscrizionale del Comune di Arcole (in tutto 22 elettori aventi diritto al voto), in quanto non vi erano elettori residenti nella porzione di territorio interessato del Comune di Zimella.

Anche nel caso della legge regionale n. 13/2007, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, facendo applicazione dei criteri contenuti nell'articolo 6 della legge regionale n. 25/1992 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale, nell'individuare la popolazione interessata, tenuto conto della particolarità che caratterizzava l'area oggetto di variazione territoriale, ha escluso dalla consultazione la popolazione del Comune i cui territori oggetto di modificazione non risultavano abitati.

Il progetto di legge n. 210 consta di quattro articoli e di un allegato: l'articolo 1 individua le zone dei due Comuni interessate dalla variazione indicando, nel primo comma, la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arsiero da aggregare al Comune di Laghi e, nel secondo, quella amministrata dal Comune di Laghi da aggregare al Comune di Arsiero (in entrambi i casi le superfici territoriali sono

individuare per numeri di fogli e di mappale); l'articolo 2 contiene disposizioni indispensabili per assicurare la definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 25/1992; l'articolo 3 concerne la neutralità finanziaria; l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

In chiusura, si riportano i passaggi istruttori intercorsi nel corrente anno 2023:

- la deliberazione legislativa n. 18 del 24 maggio è stata trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio in data 25 maggio, assumendo il numero 210 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura;*
- il 31 maggio il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;*
- il 3 luglio il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31;*
- il 12 luglio i Sindaci dei Comuni di Arsiero e di Laghi, accompagnati dai responsabili dei rispettivi settori tecnici/urbanistici, hanno esposto ai consiglieri della Prima Commissione le motivazioni a sostegno delle variazioni circoscrizionali contemplate dal progetto di legge;*
- il 26 luglio la Prima Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla meritevolezza del progetto di legge n. 210, con il voto dei rappresentanti dei gruppi consiliari dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Vianello, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Favero con delega Cestari) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto) ed Europa Verde (Guarda).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara LUISETTO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a seguito delle audizioni e dell'esame in commissione del Progetto di legge n.210 di iniziativa della Giunta regionale relativo a “Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e Laghi in Provincia di Vicenza”, siamo chiamati oggi a dare un giudizio di meritevolezza su tale provvedimento.

Si legge nella relazione che entrambi i Comuni nel corso degli anni hanno subito un generale spopolamento dovuto al trasferimento delle famiglie in centri abitativi più attrattivi, le attività economiche presenti nel territorio di Laghi sono oggi ridotte a poche strutture ricettive e il turismo giornaliero non risulta sufficiente a sostenere le poche attività commerciali presenti. Da queste considerazioni iniziali la Giunta deriva la necessità di potenziare la principale attrazione turistica del territorio, ritenendo necessaria allo scopo una “regia comune” da realizzarsi con l'aggregazione di uno dei due laghi, ora ricadente nel territorio di Arsiero, al Comune di Laghi, che per compensazione cederebbe una zona boschiva denominata “Campoluzzo,” a 1700 di altitudine con un'area di circa 137mila mq, della quale non vengono fornite ulteriori specifiche se non che la stessa ed il laghetto oggetto della variazione non sono abitati, non vi sorgono infrastrutture, né funzioni territoriali di rilievo. Motivi per cui si ritiene che tali aree ricadano nei “casi particolari” previsti dall'art. 6.1 della LR 25/1992, per i quali la Giunta valuta non necessaria l'indizione di un referendum che coinvolga la cittadinanza.

Alla luce di tali premesse, è opportuno chiarire alcuni aspetti: il Comune di Laghi ha oggi 121 abitanti, è inserito nel nuovo Piano di Riordino Territoriale tra i Comuni a medio-alta criticità nel progetto “Fusioni: obiettivo 500 comuni” e confina con il Comune di Arsiero di 3130 abitanti. Entrambi fanno parte dell’Unione Montana dell’Alto Astico.

Un comune di 121 abitanti, Laghi, che lo stesso Assessore Calzavara durante le audizioni in Commissione ha spiegato come non abbia ragion d’essere in un’ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, per ragioni demografiche e geografiche; perché un ente di 121 abitanti non può gestire in autonomia i servizi essenziali alla propria comunità. Valutazioni confermate dallo stato della gestione attuale dei servizi, delegati quasi totalmente all’esterno. Ad oggi infatti: anagrafe e segreteria sono esercitati dal Comune di Arsiero; il servizio finanziario e i tributi oltre ai servizi sociali dall’Unione Montana; l’edilizia privata e pubblica da un dipendente in comando dal comune di Zané. Il Comune di Laghi ha attualmente in pianta organica un operaio e un impiegato di categoria C che segue alcune pratiche in fase istruttoria. Il complesso dei servizi e delle funzioni fondamentali sono delegati all’esterno.

Secondo il Piano di Riordino Territoriale approvato dalla Giunta regionale lo scorso 7 aprile, l’obiettivo da realizzare è il ridisegno della geografia amministrativa del territorio, per promuovere una riorganizzazione organica ed armoniosa che generi una governance virtuosa ai diversi livelli. Seguendo tale intendimento, il Comune di Laghi è l’archetipo dell’ente locale destinato a fusione: ha pochissimi abitanti e garantisce i servizi solo ricorrendo a enti esterni e a realtà sovracomunali. Inoltre è zona montana, dunque richiede un’attenzione particolare sul tema della prossimità e della risposta ai bisogni di chi sceglie di vivere in questo luogo bellissimo, ma certamente non vicino ai principali servizi e strutture. Alla luce di queste considerazioni, quando in Commissione ho chiesto al Sindaco di Laghi perché non avesse valutato una fusione con Arsiero, data la situazione e la collaborazione stretta già in essere tra le due comunità, la risposta è stata “non ci sentiamo pronti”.

Ma veniamo al tema della promozione turistica e alla lotta allo spopolamento, presi in considerazione dalla Giunta regionale e citati nella relazione al pdl 210 quali ragioni di utilità del provvedimento.

È bene in questo senso chiarire che Laghi gestisce da tempo il proprio patrimonio ambientale e paesaggistico in una dimensione sovracomunale, in continuità con il comune di Arsiero e nel quadro dell’Unione Montana. È sempre l’Unione Montana ad essere proprietaria da decenni dei terreni circostanti il lago (il solo specchio d’acqua è di proprietà del Comune di Arsiero) compresi i quaranta parcheggi adiacenti, della cui gestione e cura si occupa direttamente, e continuerà ad occuparsi anche se questa variazione dovesse essere malauguratamente approvata.

È all’Unione che il Comune nel cui territorio ricade il lago dovrà chiedere il permesso e riferirsi per realizzare iniziative e attività di promozione e sviluppo. Ciò vale oggi per Arsiero e varrebbe domani per Laghi.

Non ha il minimo fondamento la valutazione sopra citata, dove la Giunta motiva con la creazione “di una regia comune”, la spinta che questo provvedimento darebbe nel potenziare l’attrattività turistica di Laghi, arrivando addirittura a contrastare spopolamento e calo demografico. Il fatto che il terreno in questione ricada in Comune di Arsiero o di Laghi è irrilevante a questo fine. È del tutto evidente che spopolamento e calo demografico non si risolvono con uno scambio di pezzi di territorio tra due comuni, ma necessitano di una regia, di una visione programmatica in materia di

gestione aggregata dei servizi, di investimenti e politiche lungimiranti. Oggi purtroppo non stiamo discutendo di tutto questo.

Veniamo ora a ciò che il Comune di Laghi ha e il Comune di Arsiero non possiede, e cioè la vera ragione di questo provvedimento, che non troverete in nessuna pagina del fascicolo. Laghi è un Comune di prima fascia nell'attribuzione dei fondi di confine. E sapete, tra le altre, quale parte di territorio è confinante con il Trentino? Guarda caso, l'area boschiva denominata "Campoluzzo" a 1700 mt/slm ricadente in comune di Laghi e oggetto della compensazione al comune di Arsiero, priva di infrastrutture turistiche e servizi ai visitatori.

Il vero motivo di questo progetto di legge è dunque far ottenere pochi metri di terra confinanti con la Provincia Autonoma di Trento al Comune di Arsiero e sperare nell'ottenimento dei fondi, cosa niente affatto scontata. Se l'Aula, infatti, approverà questo progetto accetterà di creare un precedente di portata e dimensioni tali da generare conseguenze forse non ben ponderate.

Penso alle richieste che arriveranno dall'Altopiano dei Sette Comuni o dal bellunese, territori dove numerosi comuni di seconda fascia saranno giustamente legittimati a chiedere e ottenere scambi di territori per accedere ai fondi. Una vera e propria disincentivazione, legittimata per legge, alle fusioni e aggregazioni, l'esatto opposto di quanto scritto e sostenuto dalla Giunta regionale nel Piano di Riordino Territoriale, la prova che non esiste un disegno reale finalizzato a supportare la promozione delle gestioni comunali associate e una organizzazione efficace dei servizi e delle funzioni fondamentali, coinvolgendo in un riordino complessivo tutti i livelli di governance.

Questa è una mercificazione, che sviscerla la fatica di chi le fusioni le ha portate avanti, credendoci e mettendosi in gioco anche elettoralmente pur di dare una prospettiva di garanzia di servizi e futuro alla propria comunità e che vanifica ogni parola scritta nel Piano di Riordino e nel progetto di legge che a breve andremo a discutere. È la rinuncia dell'istituzione regionale a svolgere il proprio ruolo di programmazione e governo del territorio nel senso più pieno di questo compito. Senza considerare che l'aprire la strada in questo modo ad analoghe richieste non rimarrà senza effetti anche in termini di accesso ai fondi di confine. Quale sarà la posizione del Comitato di gestione dei fondi di fronte a questa decisione? Avete valutato che potrebbe essere uno scambio che non raggiunge il proprio scopo e nel contempo mina dalle fondamenta una idea di territorio e una prospettiva di coerenza?

Laghi ed Arsiero si devono fondere se vogliono dare un senso alla collaborazione già in essere, per costruire politiche che garantiscano servizi attraverso risorse certe, in un quadro di reali passi in avanti verso l'efficientamento della Pubblica Amministrazione e verso una progettazione dello sviluppo turistico ed economico locale.

Prestare il fianco ad una logica di scambio, lo ribadisco, di mercificazione dei territori, non è degno di questa Assemblea e non è rispettoso delle cittadine e cittadini di Arsiero e Laghi a cui non vengono proposte oggi soluzioni di prospettiva ai problemi della denatalità, dello spopolamento e della carenza di servizi ma offerta una possibile pezza che creerà strappi ben più grandi. Chiedo a quest'aula di esprimersi tenendo a mente le argomentazioni illustrate, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti gli enti locali di questa Regione e del peso che una decisione favorevole eserciterebbe su di essi.”;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTI l'articolo 5, commi 2 e 3 e l'articolo 6 comma 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

con votazione palese,

DELIBERA

1) di ritenere, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 2 e 3 e all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:

- a) meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 210, d'iniziativa della Giunta regionale, relativo a "Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arsiero e di Laghi della provincia di Vicenza";
- b) non sussistente popolazione direttamente od indirettamente interessata, e che pertanto non si proceda all'indizione del referendum a valere sul progetto di legge n. 210, d'iniziativa della Giunta regionale, relativo a "Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arsiero e di Laghi della provincia di Vicenza";

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti